



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN 4 LOTTI, DI RADIOFARMACI, KIT DI MARCATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura triennale in somministrazione di radiofarmaci, kit di marcatura e altro materiale di consumo per l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Agrigento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, di seguito denominata per semplicità Azienda o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

La fornitura è suddivisa in 4 lotti autonomi, con la precisazione che i lotti 1 "Radiofarmaci" e 2 "Kit marcatura" sono divisibili e quindi aggiudicabili a singola voce, mentre i lotti 3 e 4 sono unici e quindi aggiudicabili a lotto intero.

I beni oggetto del presente appalto devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità e con le caratteristiche tecniche offerti in sede di gara e valutati conformi in relazione al capitolato tecnico elaborato dal Direttore di U.O. di Medicina Nucleare.

La fornitura è in regime di somministrazione e si conviene, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, che le quantità indicate per ciascun lotto e/o voce nel capitolato tecnico sono meramente orientative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, sulla base delle effettive esigenze dell'U.O. di Medicina Nucleare dell'Azienda, per cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda nel periodo di vigenza contrattuale. Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che saranno effettivamente ordinate dalla Direzione di Farmacia, senza poter avanzare alcuna pretesa o reclamo in ordine alle quantità ordinate. Gli ordini verranno emessi dalla Direzione di Farmacia di volta in volta, secondo le effettive necessità dell'Azienda. Inoltre l'Azienda non è obbligata ad acquistare i prodotti in gara se non ritenuti più necessari alla propria attività.

Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di imballo, trasporto, consegna, con la precisazione che relativamente ai radiofarmaci le spese di trasporto sono a carico dell'ASP.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
- b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
- c. a collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- d. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- e. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 2 – DURATA E PREZZO DELL'APPALTO

La durata della presente fornitura è fissata in tre anni (36 mesi), con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto che sarà sottoscritto secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, ovvero con decorrenza dalla data che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Con riferimento alla durata del contratto si conviene quanto segue:

- a) la ditta aggiudicataria, a richiesta scritta dell'Azienda, è tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali fino a quando l'Azienda non abbia provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque entro il limite massimo di mesi 6 dalla scadenza naturale del triennio;
- b) il rapporto contrattuale esaurirà i propri effetti, qualora dovesse essere definita procedura di gara regionale o di bacino occidentale per fornitura di materiale sanitario analogo a quello oggetto della presente gara prima della scadenza contrattuale e a prezzi più convenienti rispetto alla presente procedura;
- c) se durante la vigenza del contratto, l'Asp dovesse rilevare la presenza di convenzione/accordo quadro Consip per acquisto di materiale sanitario analogo a quello oggetto della presente fornitura a prezzi più convenienti, l'Asp procederà alla risoluzione anticipata del contratto, qualora la ditta aggiudicataria non acconsentisse alla rinegoziazione del prezzo in modo che non superi quello Consip.

Il prezzo della presente fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo unitario posto a base d'asta per ciascun lotto e/o voce.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima di procedere alla stipula del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via fax, la ditta risultata aggiudicataria a costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. e dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi, in osservanza dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006:

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.02.1959, n. 449;
- Fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.

La cauzione mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (60 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara da parte di questa Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto nell'art.14-OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO del Disciplinare di gara.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto nella forma della lettera contratto da registrare in caso d'uso; in tal caso le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Farà parte integrante del contratto il presente Capitolato d'oneri, firmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva. Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

Art.4 – CONSEGNA E PENALITÀ

Successivamente alla stipula del contratto, l'ASP provvederà all'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli dal D.P.R. 207/2010, comunicandolo alla ditta aggiudicataria.

La merce dovrà essere consegnata nei quantitativi richiesti di volta in volta, ed espressamente indicati nell'ordine informatico emesso dalla Direzione di Farmacia, secondo le necessità di questa Azienda, presso l'U.O. di Medicina Nucleare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso esclusivamente a mezzo fax; al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto; nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1 per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010 in ordine alle penali. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate. Nel caso in cui l'Azienda concede un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad Euro 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere direttamente alla ditta produttrice, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.

Il controllo sulla quantità e qualità del dispositivo fornito spetta al Direttore dell'esecuzione, anche su segnalazione dell'UO utilizzatrice; in ogni caso la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione. In caso contrario saranno applicate le stesse penali sopra previste; Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

In caso contrario saranno applicate le stesse penali sopra previste, ivi compreso quanto previsto in ordine alla risoluzione per inadempimento del contratto.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatto salva la possibilità di incamerare la cauzione. L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 – PAGAMENTO FATTURA

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale.

La fattura, che dovrà essere emessa solo per il materiale effettivamente ordinato e consegnato, sarà liquidata entro i termini concordati ed indicati nel contratto, in conformità al D.Lgs. 231/2002. L'ASP, comunque, propone un termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura; la liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione del contratto cui si riferisce la fattura, che dovrà fare esplicito riferimento al corrispondente documento di trasporto ed all'ordine informatico emesso dalla Direzione di Farmacia; in caso contrario, la procedura di liquidazione sarà sospesa con interruzione dei termini di pagamento. L'attestazione di regolare esecuzione spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Spetterà all'Azienda verificare l'esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, si conviene, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, di applicare quale saggio di interesse quello previsto dall'art. 1284 del codice civile e successive modifiche.

Art. 6 – SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto.

La quota delle attività eventualmente subappaltata non dovrà corrispondere in termini di fatturato a più del 30% (trentapercento) del valore complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda anche di attività svolte dalle Ditte subappaltatrici.

Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

Art. 8 – CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda; s'intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

L'Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d'appalto, riconoscere la cessione da parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto ed al presente Capitolato.

Una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 9 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della Legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08.08.1994 n. 490).
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 136 e 138 del D.Lgs. 163/2006). Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione delle norme sul subappalto e di divieto di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;

i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".

j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di rescissione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale. In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Art. 10 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 12 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

PER ACCETTAZIONE

La Ditta - Firma e timbro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Messina

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il legale rappresentante della ditta _____ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (durata e prezzo dell'appalto), 4 (consegna e penalità), 5 (pagamento fattura), 8 (cessione del credito), 9 (inadempimento e risoluzione del contratto), 10 (controversie contrattuali) e 11 (foro competente) del presente Capitolato.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____